



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Spett.le CALCA
Comitato Alluvionati del Casalese
c.a.: Consiglio Direttivo

Via Stura 297
Fraz Terranova
15030 Casale Monferrato (AI)

Oggetto: Risposta alla nota del CALCA dell'8 febbraio 2018 -

Con riferimento alla nota in oggetto indicata si invia in allegato la risposta di questa Autorità di bacino alla Regione Piemonte che chiedeva chiarimenti in merito alle modalità di attuazione degli articoli 31 del PAI, riguardante l'applicazione di limiti e divieti per territori ricadenti in fascia C, e 38 ter riguardante gli impianti a rischio di incidente rilevante.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
(*Meuccio Berselli*)

ALL.: 1

l/m prog.118

Il Dirigente Settore Tecnico I°
Ing. Cinzia Merli

Ref: Ing. Andrea Colombo



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Regione Piemonte
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Montagna, Foreste, Protezione civile,
Trasporti e Logistica
Settore Difesa del Suolo

Oggetto: Città di Casale Monferrato ubicazione di un centro di ricerca da realizzarsi nell'ambito del bando Enea per il progetto DTT

Con riferimento alla richiesta di cui alla nota Prot. 4660 del 30 gennaio 2018 con la quale si chiede il parere preventivo di questa Autorità di bacino distrettuale in merito alla possibilità di localizzare in Fascia C del Fiume Po uno stabilimento sottoposto alle disposizioni del D.lgs 320/95 e s.m.i. (impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi) si comunica quanto segue.

In via generale, l'art 31, comma 4 delle NA di attuazione del PAI, stabilisce che compete agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

In particolare, Per quanto riguarda gli stabilimenti e gli impianti a rischio di incidenti rilevanti e gli impianti con materiali radioattivi l'art 38 *ter* delle NA del PAI al comma 3 prevede che l'Autorità di bacino incentivi, ovunque possibile, la delocalizzazione degli *esistenti* impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali (quindi, anche al di fuori della Fascia C).

Dalla lettura delle suddette disposizioni emerge che questa Autorità non può in alcun modo ritenere ammissibile la realizzazione di nuovi impianti del tipo di quelli di cui all'art. 38 *ter* delle NA de PAI, come dimostra il fatto che il comma 3 di tale articolo impone all'Autorità stessa di incentivare ovunque possibile la delocalizzazione degli impianti *preesistenti* al di fuori di tutte le tre Fasce fluviali, implicitamente precludendo la possibilità di realizzarne di nuovi.

Per quanto concerne la previsione di verifiche di compatibilità essa riguarda gli impianti *preesistenti*, la cui permanenza nelle fasce fluviali è stata ammessa esclusivamente in via temporanea (nelle more dell'attivazione dei siti nazionali per lo stoccaggio delle scorie radioattive, prevista dalle norme vigenti). Tale verifica, invero, ha lo scopo di minimizzare, nelle more della loro delocalizzazione, la vulnerabilità degli impianti presenti rispetto agli eventi alluvionali per prevenire gli effetti dannosi sul territorio e sulle acque.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
(Meuccio Berselli)

Il Dirigente Settore Tecnico I°
Ing. Cinzia Merli